



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Prot. n. 1370/RI

Direzione Regionale Lombardia
Ufficio Risorse - Sezione Logistica
e Sicurezza

CUP G48C18000240005

CIG 813117490C

RDO MEPA n. 2469419

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO RISORSE

VISTO il D. Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l'altro, dell'Agenzia delle Dogane;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 riguardante il vigente modello organizzativo della Direzione Regionale per la Lombardia;

VISTA la nota prot. n. 47749/RU del 26 aprile 2019 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha affidato la direzione dell'Ufficio Risorse al Dott. Gianluigi D'Urso;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTI il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;

VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 15.12.2016;

VISTA la determinazione prot. 7315/RI del 09/12/2019, con la quale questo Ufficio Risorse – Sezione Logistica e Sicurezza ha provveduto ad indire, tramite la piattaforma AcquistinretePa, apposita gara per l'affidamento dei lavori di "Rifacimento delle reti primarie dei gas tecnici e di un sistema di intercettazione di sicurezza presso il Laboratorio Chimico di Milano – via Marco Bruto n. 14";

DATO ATTO che a tale procedura sono state invitate n. 13 ditte iscritte al BANDO "Lavori di manutenzione – Opere specializzate" – Categoria : OS3;

DATO ATTO inoltre che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e in base all'art 97 comma 8 del medesimo decreto si adotta l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2;

CONSIDERATO che entro il termine perentorio fissato nella RDO il giorno 13 gennaio 2020 alle ore 23:59 sono pervenute le offerte presentate dalle seguenti Ditte:

| N | NOMINATIVO CONCORRENTE |
|----------|--------------------------------|
| 1 | D.S. MEDICA TECNOLOGIE |
| 2 | LINDE GAS ITALIA S.R.L. |
| 3 | SOL S.P.A. |

VISTA la Determinazione prot. 1001/RI del 04/03/2020, con la quale questa S.A. dava atto delle risultanze a seguito dell'apertura delle buste contenente la documentazione amministrativa:

- **ammette** alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica la seguente Ditta:
 - **LINDE GAS ITALIA S.R.L.;**
- **dispone l'esclusione** alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica le seguenti Ditte:
 - **SOL S.P.A./G.G.I. IMPIANTI S.R.L.**
 - **D.S. MEDICA TECNOLOGIE;**

VISTA la nota del 06/03/2020 trasmessa dalla Ditta DS MEDICA TECNOLOGIE, con la quale evidenzia l'illegittimità dell'esclusione adducendo:

- che aver adempiuto all'obbligo del sopralluogo oltre il termine indicato nei documenti di gara non è causa di esclusione;
- che l'obbligatorietà del sopralluogo viene eseguita, in tempi utili, al fine di agevolare gli operatori economici ad acquisire tutte le informazioni necessarie per una corretta formulazione dell'offerta;
- che la normativa vigente non prevede nessuna tassatività temporale per l'effettuazione del sopralluogo;

DATO ATTO che nella lex specialis della presente gara il sopralluogo si sarebbe dovuto svolgere entro la data del 20/12/2019 mentre la Ditta DS MEDICA TECNOLOGIE ha provveduto ad effettuarlo in data 08/01/2020 cinque giorni prima della scadenza del limite temporale fissato dalla procedura per la presentazione dell'offerta (13/01/2020);

CONSIDERATO che, il mancato rispetto del termine stabilito dalla S.A. per l'effettuazione del sopralluogo non è da annoverare tra le cause di esclusione in quanto

trattasi di procedura il cui criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ed i lavori da effettuare non sono caratterizzati dal notevole contenuto tecnologico e dall'innovazione;

CONSIDERATO che la DS MEDICA TECNOLOGIE seppur in ritardo ha effettuato il sopralluogo richiesto da questa S.A. finalizzato alla conoscenza dei luoghi dove dovranno svolgersi le prestazioni;

VERIFICATO il know how della Ditta DS MEDICA TECNOLOGIE, ritenuto il lasso di tempo dopo lo svolgimento del sopralluogo congruo per la formulazione dell'offerta, questa S.A. ritiene vi siano i presupposti per la riammissione della citata ditta e pertanto **accoglie l'istanza di riammissione**;

CONFERMATE le motivazioni di esclusione/ammissione delle seguenti ditte:

➤ la Ditta **SOL S.P.A.** ha partecipato alla presente procedura di gara utilizzando l'istituto dell'ATI verticale con la Ditta G.G.I. IMPIANTI s.r.l. dichiarando quanto segue:

SOL S.P.A. mandataria – “effettuerà l'attività di direzione lavori, progettazione, collaudo e certificazioni, fornitura di materiali per una quota del 60%”;

G.G.I. IMPIANTI s.r.l. mandante – “effettuerà installazione e montaggi in opera e collaudi per una quota pari al 40%”;

Tale suddivisione non è coerente con le categorie individuate da questa S.A. e riportate nell'art. 38 del capitolato speciale d'appalto: prevalente OS3 con una percentuale del 79,97% e scorporabile OS30 con una percentuale del 20,03%.

A tal proposito con nota prot. 7210/RU del 19/02/2020, questa S.A. ha richiesto chiarimenti in merito alla scomposizione delle lavorazioni e le relative percentuali dichiarate nei documenti di gara dalle Ditte costituenti l'ATI.

Nella nota di risposta prot. 8844/RU del 28/02/2020, la SOL S.P.A. in qualità di capogruppo, ha affermato “.....vi confermiamo che le percentuali proposte sono scaturite da un'erronea lettura della documentazione di gara, in quanto la specifica della distinzione delle due categorie così come da voi richiamate nella Vostra ultima in oggetto, era contenuta solo nella cartella “Documenti Tecnici, all'interno del file denominato “E-G PROGETTO ESECUTIVO DOCUMENTI GENERALI SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO” e non nel modulo “Condizioni Particolari”; premesso questo non era stata da noi ravvisata per tempo.”

Per quanto sopra esposto questa S.A. prende atto dell'errore dichiarato dalle Ditte costituenti l'ATI, **procedendo quindi all'esclusione del concorrente** anche in considerazione del fatto che nonostante l'espressa manifestazione di disponibilità della sola Ditta SOL nell'eseguire totalmente l'intervento in questione, anche l'offerta economica risulterebbe, seppur non ancora esaminata, congiuntamente formulata e

sottoscritta così come il resto della documentazione già acquisita da questa S.A.. Conseguentemente anche la manifestata disponibilità della Ditta SOL SPA nell'eseguire totalmente l'intervento non può essere accettata.

A comprova di quanto sopra esposto, il Consiglio di Stato sez. V con la sentenza del 22.10.2018 n. 6032 dispone la preclusione : "..... al partecipante alla gara di procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazione principali e secondarie, onde ripartirle all'interno di un raggruppamento di tipo verticale".

A ciò inoltre si aggiunga che i citati operatori al fine di ottenere le percentuali dichiarate (e comunque non coerenti con quelle previste nei documenti di gara) hanno computato attività ulteriori non richieste da questa S.A..

- la Ditta **LINDE GAS ITALIA S.R.L. è ammessa** alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica in quanto la documentazione presentata è completa, esaustiva e conforme alla richiesta della S.A

DATO ATTO che questa S.A. procederà a richiedere alla piattaforma MEPA la riammissione della Ditta DS MEDICA TECNOLOGIE alla presente procedura di gara - RDO n. 2469419, mentre rimarranno invariate le risultanze degli ulteriori concorrenti;

tutto ciò premesso

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

revoca parzialmente la Determinazione prot. 1001/RI del 04/03/2020 per la sola esclusione della Ditta DS MEDICA TECNOLOGIE - RDO n. 2469419 - "Rifacimento delle reti primarie dei gas tecnici e di un sistema di intercettazione di sicurezza presso il Laboratorio Chimico di Milano – via Marco Bruto n. 14";

ARTICOLO 2

accoglie l'istanza di riammissione alla procedura di gara - RDO n. 2469419, presentata dalla Ditta DS MEDICA TECNOLOGIE con sede in NOALE (VE) - Via E. TORRICELLI N. 11/13 - P.IVA n. 04041250277;

ARTICOLO 3

conferma le risultanze di cui alla Determinazione prot. 1001/RI del 04/03/2020:

- **ammette** alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica la seguente ditta:
 - **LINDE GAS ITALIA S.R.L.;**
- **dispone l'esclusione** alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica la seguente Ditta:
 - **SOL S.P.A./G.G.I. IMPIANTI S.R.L.**

ARTICOLO 4

procede alla richiesta in MEPA di riapertura tecnica della RDO n. 2469419 dalla fase amministrativa per la Ditta DS MEDICA TECNOLOGIE disponendo con successivo atto le relative risultanze;

Delle risultanze di cui alla presente determinazione si darà notizia a tutti i concorrenti.

Lo scrivente dott. Gianluigi D'Urso è responsabile unico del procedimento per tutte le fasi della presente procedura.

Milano, **09/04/2020**

IL RUP
Dott. Gianluigi D'Urso¹

Alla presente determinazione è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di Legge.

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93.
20159 – MILANO, via Valtellina 1 - Tel. +39 02 69913257
e-mail: dir.lombardia.risorse@adm.gov.it – pec: dir.lombardia@pec.adm.gov.it